

DISCIPLINARE DI GARA

Gara 29/2021

Procedura negoziata - con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la bonifica e rimozione sostanze contenenti amianto e fibre artificiali vetrose e conseguente ripristino tramite fornitura e posa di pavimenti in linoleum e zoccolino presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado – CIG 8776359090

1.	PREMESSE.....	4
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1	Documenti di gara	5
2.2	Chiarimenti	5
2.3	Comunicazioni	6
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO – QUADRO RIASSUNTIVO.....	7
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	8
4.1	Durata.....	8
4.2	Opzioni e rinnovi.....	8
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
6.	REQUISITI GENERALI	10
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7.1	Requisiti di idoneità	11
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	11
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	13
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	14
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	15
8.	AVVALIMENTO	15
9.	SUBAPPALTO	16
10.	GARANZIA (A PENA ESCLUSIONE)	17
11.	SOPRALLUOGO	19
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 20	
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
14.	CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
14.1	Domanda di partecipazione.....	23
14.2	Documento di gara unico europeo.....	24
14.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	25
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	29
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	31
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	32
17.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	32
17.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	34
17.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	34
17.4	Metodo per il calcolo dei punteggi.....	35
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	36
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	37
20.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE..	37
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	39
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	39
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI (D.LGS. 196/2003 ARTT. 7 E 13; GDPR REG. UE 2016/679 ARTT. 12-22)	41

Scuole Civiche di Milano - FdP
Alzaia Naviglio Grande 20 - 20144 Milano
Area Facility Management
Tel. +39 02 9715 2160 / 2122 / 2121
appalti@fondazionemilano.eu
fondazionemilano.eu



1. PREMESSE

Con decreto di indizione di gara **prot. n. scm-2021-0004146 del 31 maggio 2021**, SCUOLE CIVICHE DI MILANO – Fondazione di Partecipazione ha deliberato il conferimento dei lavori di rimozione e bonifica di pavimentazioni e controsoffitti contenenti fibre di amianto e fibre vetrose artificiali (FAV) classificati pericolosi. Smaltimento di rifiuti contenenti amianto su pallet e/o big-bag confezionati a norma di legge (CER 170605*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi e smaltimento di rifiuti costituiti da FAV confezionati a norma di legge (CER170604), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non Pericolosi. Successiva posa di nuove pavimentazioni in linoleum, come meglio specificato nel Computo metrico estimativo allegato alla presente procedura presso la sede della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

L'affidamento avverrà mediante **procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata** sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli **artt. 63 e 95 c. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50** – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Normativa di riferimento: Oltre al D. Lgs 50/2016, Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); Decreto legge nr 32/2019; saranno di riferimento le norme

- Decreto Ministeriale 06 settembre 1994: Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto
- Decreto Ministeriale del 14/05/1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
- D.M. 20/08/1999 Ampliamento della Normativa
- Decreto 29 Luglio 2004, N. 248
- D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I
- D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 - "NORME IN MATERIA AMBIENTALE";
- Decreto Direttoriale n. 467 del 6 dicembre 2019 – di approvazione del "Piano di bonifica da Amianto"
- L.r. 29 settembre 2003, n. 17 recante "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e SMALTIMENTO DELL'AMIANTO"
- D.M. AMBIENTE 18 MARZO 2003, N. 101
- ART. 212, COMMA 5, DEL D.LGS. 152/2006
- D.M. ambiente 3 agosto 2005 a sua volta sostituito dal D.M. 27 settembre 2010

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Milano codice NUTS: ITC4C

La procedura è ad unico lotto

Il contratto a misura

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa *Giovanna Abussi*.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Computo metrico e planimetrie
- 4) Modelli dichiarazioni;
- 5) Il modello MOT
- 6) Il modello MOE + DEO + SO

Il CSA di cui al n.1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DECRETO 11 ottobre 2017

Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con **DM 11 ottobre 2017**, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://fondazionemilano.acquistitelematici.it>

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE

17/06/2021 h. 13.00

SEDUTA PER L'APERTURA DELLE BUSTE

21/06/2021 h. 10.00

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso l'apposita sezione della piattaforma di acquisti telematici riservata alle richieste di chiarimenti **almeno 3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (quindi entro e non oltre il giorno 14/06/2021 h. 13.00).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le 24 ore successive e comunque prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://fondazionemilano.acquistitelematici.it/gare> in formato F.A.Q.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, **i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC** o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC appaltifm@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO – quadro riassuntivo

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A misura euro	122'936,12
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	122'936,12
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	0,00
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	0,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro	0,00
b2) Rilievi accertamenti e indagini euro	0,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	0,00
b4) Imprevisti euro	10'000,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro	0,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali euro	0,00
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità euro	2'458,72
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016) euro	0,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	0,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	0,00
b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) euro	0,00
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) euro	0,00
b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016) euro	0,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro	29'786,86
Sommano euro	42'245,58
TOTALE euro	165'181,70

TABELLA SUDDIVISIONE IMPORTI APPALTO		categoria		
77.227,21 €	lavori di bonifica e smaltimento	OG 12	prevalente obbligatoria	63%
45.708,91 €	lavori di ripristino ed edili	OG 1	Subappaltabile scorporabile	37%
10.000,00 €	imprevisti			
132.936,12 €	totale			

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto ha inizio alla firma del contratto e sarà concluso a seguito dell'ottenimento del certificato di avvenuta bonifica dei locali e restituibilità degli spazi.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 6 mesi, per pari importo sopra determinato, per eventuali ulteriori necessità che dovessero sorgere nelle sedi gestite da Fondazione Milano. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata entro 6 mesi dal termine della bonifica oggetto di questa procedura. La durata del contratto in corso di esecuzione termina alla conclusione della bonifica oggetto della presente procedura salvo ulteriori necessità come sopra definite.

Il contratto è a misura

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici elencati nell'art 45 del NCCP **che dovranno essersi prima accreditati come operatori economici sull'ALBO FORNITORI DI FONDAZIONE MILANO effettuando la registrazione sul portale:**

<http://www.fondazionemilano.eu/accreditamento/> e seguendo la procedura ivi descritta.

Le dichiarazioni dei requisiti necessari per l'ammissione alla gara devono essere presentate mediante Documento Unico di Gara Europeo (DUGE) che deve essere presentato da e/o per tutti i soggetti dotati di poteri di amministrazione e di rappresentanza, individuati con riferimento alle funzioni sostanziali conferite all'interno dell'impresa, piuttosto che alle qualifiche formali (A.V.C.P., Parere n.59 del 23/04/2013).

[N.B.: L'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti), nel recepire l'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, ha disciplinato il Documento di gara unico europeo (DGUE). Il modello di formulario per il DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016. La Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato, in data 18 luglio 2016, apposite Linee guida, pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016 corredate di uno schema di formulario adattato al vigente quadro normativo nazionale.

Allo scopo di facilitare il lavoro del seggio di gara si invitano gli OOEE a utilizzare **anche** i Modelli di Dichiarazioni predisposti dalla Stazione Appaltante per le dichiarazioni dei requisiti necessari per l'ammissione alla gara, incluse le dichiarazioni di idoneità morale, che devono essere presentati **da e/o per tutti i soggetti dotati di poteri di amministrazione e di rappresentanza**, individuati con riferimento alle funzioni sostanziali conferite all'interno dell'impresa, piuttosto che alle qualifiche formali (A.V.C.P., Parere n.59 del 23/04/2013) come meglio specificato nei successivi paragrafi del presente bando integrale di Gara e nei modelli di "DICHIARAZIONI".

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) [a pena esclusione] Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e con responsabile tecnico dichiarato e coerente con la gestione dei rifiuti pericolosi.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) [a pena esclusione] Iscrizione nel registro e Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali **Categoria 5**: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi **Categoria 10 a e b** : bonifica dei beni contenenti amianto

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) [a pena esclusione] Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili, sarà richiesto un fatturato minimo globale degli ultimi tre esercizi finanziari (importo per anno) di **€ 50.000,00 IVA esclusa** Il volume di fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, in linea di principio afferente alla solidità economica dell'impresa, è da intendersi come indice di capacità tecnica - diretto ad accertare che la capacità di produrre ricavi nel settore di attività oggetto dell'appalto sia come atto ad accertare una dotazione di risorse aziendali e di esperienza rilevante sul piano della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto e quale garanzia di solidità economica dell'operatore;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- Mediante attestazione SOA OG12 primo livello prevalente obbligatoria

- una dichiarazione concernente sia il fatturato globale sia il fatturato specifico del settore di attività oggetto dell'appalto.
- Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Possono essere considerati documenti idonei la certificazione di qualità, una dichiarazione con allegati copie di documenti atti a "certificare" l'individuazione dello svolgimento di servizi analoghi, della commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta, della predeterminazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale e del loro avalimento. A titolo di esempio non esaustivo: Certificato di regolare esecuzione in appalti analoghi, l'Iscrizione alla Camera di Commercio e relativo codice Ateco – Bilanci disponibili – presentazione aziendale.

d) [a pena esclusione] Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili di **€. 40.000,00 IVA esclusa**

Il settore di attività è: bonifica e smaltimento di materiale pericoloso contenente amianto e fibre artificiali vetrose

Tale requisito è richiesto al fine di verificare l'esperienza rilevante sul piano della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- Attestazione SOA OG12 I Livello prevalente obbligatoria
- Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali **Categoria 5**: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi **Categoria 10b**: bonifica dei beni contenenti amianto e fibre artificiali vetrose.
- Oppure una dichiarazione concernente il fatturato specifico del settore di attività oggetto dell'appalto fermo restando l'obbligatorietà dell'Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali richiesta.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Possono essere considerati documenti idonei la certificazione di qualità, una dichiarazione con allegati copie di documenti atti a "certificare" l'individuazione dello svolgimento di servizi analoghi, della commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta, della

predeterminazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale e del loro avvalimento. A titolo di esempio non esaustivo: Certificato di regolare esecuzione in appalti analoghi, l'Iscrizione alla Camera di Commercio e relativo codice Ateco – Bilanci disponibili – presentazione aziendale.

e) **[a pena esclusione] Possesso**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente **copertura assicurativa** Responsabilità Civile verso terzi (RCT) per un massimale non inferiore a 1.500.000,00 €.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

f) **[a pena esclusione] Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio

- un servizio/fornitura analogo all'oggetto dell'appalto e nello specifico di rimozione di materiale contenente amianto e fibre artificiali vetrose di importo minimo pari a € 40.000,00 oppure presentazione di copia di SOA in OG12 in corso di validità

g) **[a pena esclusione]** possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 2006 per la seguente fascia di iscrizione: categoria 10 B e categoria 5 per il trasporto: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.

h) **[a pena esclusione] Tecnici o organismi tecnici** che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità) con le seguenti qualifiche Responsabile Tecnico per l'esercizio delle attività Le imprese e gli enti dediti alla bonifica di beni contenenti amianto e fibre artificiali vetrose devono nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.

La comprova del requisito è fornita mediante documenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo) curriculum vitae, attestati di qualificazione, CCIAA).

i) **[a pena esclusione] Possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel idoneo a coprire la qualifica oggetto del lotto a cui l'operatore economico intende partecipare, pertinente e proporzionata al seguente oggetto:

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 [ove necessario aggiornare il riferimento]* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria (almeno del 60 % del valore indicato nei paragrafi precedenti).

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria (almeno del 60 % del valore indicato nei paragrafi precedenti)..

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento

verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa RTC di cui al punto **7.2 lett. e)** deve essere soddisfatto dall'impresa mandataria.

I requisiti di cui al precedente punto **7.3 lett. e) f) g)** sono posseduti dall'impresa mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3 lett. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si precisa, inoltre, che l'art. 34, comma 2, decreto-legge n. 133 del 2014, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, ha introdotto all'art. 49 del Codice il comma 1-bis.: ai sensi del quale, l'istituto dell'avvalimento non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice come derogato dal comma 18 dell'Allegato 1 alla L. 14/06/2019 - N.

55 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18/04/2019, n. 32; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Il subappaltatore deve essere nominato dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto insieme con la richiesta di autorizzazione al subappalto; il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 commi 1 e 5 del Codice e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e deve possedere le qualifiche tecniche necessarie. **In fase di partecipazione alla presente procedura il subappalto deve essere dichiarato tramite apposita dichiarazione da presentarsi in busta nr. A**

La verifica dei requisiti del subappaltatore dichiarato sarà fatta ai fini della richiesta di autorizzazione al subappalto prima della stipula del contratto con l'aggiudicatario; il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta il diniego dell'autorizzazione del subappalto, ma l'aggiudicatario potrà chiedere di sostituire il subappaltatore.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Le relative dichiarazioni devono essere presentate in sede di presentazione della documentazione amministrativa, busta virtuale A, in sede di gara e devono essere presenti all'atto della partecipazione alla presente procedura. Nel caso di non presentazione non sarà ammesso il subappalto.

Il trasporto dei rifiuti raccolti deve essere eseguito da una Ditta in possesso dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali per la categoria 5 – trasporto rifiuti pericolosi. Tale attività potrà essere subappaltata a Ditta in possesso di tale requisito

10. GARANZIA (A PENA ESCLUSIONE)

L'offerta è corredata da:

- 1) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria definitiva** dovrà operare come da **art. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
- 4) avere validità ~~per 180 giorni~~ conforme alla durata del contratto ~~dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;~~
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) ~~contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;~~
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione: deve essere allegata copia conforme all'originale della procura del sottoscrittore e dell'atto notarile di nomina - copia conforme accompagnata da una Autocertificazione articoli 46 e 47 DPR 445/2000
- 8) ~~essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;~~
- 9) ~~essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.~~

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo **è facoltativo**, da richiedere a ufficiotecnico@fondazionemilano.eu da effettuarsi entro il giorno 13 giugno 2021 - la richiesta deve essere inoltrata entro e non oltre il giorno 11 giugno 2021

Saranno prese in considerazione le richieste di sopralluogo inviate a ufficiotecnico@fondazionemilano.eu tramite posta elettronica (non certificata) e contenente tutte le indicazioni della società che richiede il sopralluogo.

Se nel testo della mail non saranno precisati tutti i dati (nome società, indirizzo, partita iva, telefono e delegato al sopralluogo) la mail di richiesta verrà automaticamente scartata e non verrà assegnata data per il sopralluogo. Nello stesso modo saranno trattate le richieste pervenute oltre il 13/06/2021.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, esclusivamente in modalità elettronica, online sulla piattaforma **WWW.FONDAZIONEMILANO/ACQUISTITELEMATICI.IT** secondo le procedure indicate sullo stesso (a pena di irricevibilità).

In considerazione dei vincoli delle piattaforme a disposizione di FM, per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità complessiva pari alla **dimensione massima di 9,89 MB**, oltre la quale non è garantita la protocollazione dei documenti stessi.

La domanda di partecipazione alla gara dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta Virtuale A);
- OFFERTA TECNICA (Busta Virtuale B);
- OFFERTA ECONOMICA (Busta Virtuale C)

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno

dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Tuttavia è preferibile fornire anche le dichiarazioni richieste tramite modelli predisposti dalla SA e pubblicati unitamente al presente documento

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, **preferibilmente secondo il modello predisposto da Scuole Civiche di Milano**, firmata in formato p7m e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su www.fondazionemilano/acquistitelematici.it secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
- 5) PASSOE dell’ausiliaria;
- 6) Le certificazioni richieste e le iscrizioni ad Albi obbligatorie

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici – in forma singola o associata come in un raggruppamento temporaneo o consorzio o in una delle altre forme previste - per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio

2016

Il DGUE deve essere presentato a pena d'esclusione:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile presso <https://fondazionemilano.eu/amministrazione-trasparente/organizzazioneubblicati> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- 10.** attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 11.** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 12.** **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

L'offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta da Scuole Civiche di Milano MOT (Modulo Offerta Tecnica), e dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione.

Qualora l'offerta tecnica venisse redatta non utilizzando il modello predisposto, la stessa dovrà contenere unicamente la descrizione di quanto espressamente richiesto nel presente bando.

Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente bando non saranno prese in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

La documentazione che compone l'offerta tecnica dovrà essere organizzata come segue:

L'offerta tecnica che il Concorrente dovrà proporre si comporrà di 3 parti denominati OT1 – OT2 – OT3

La relazione tecnica, composta da ogni parte, rubricata come specificato nella tabella 1 (Offerta tecnica – Elementi di valutazione tecnica), non potrà eccedere la lunghezza massima specificata nella tabella e dovrà essere redatta con caratteri al minimo in corpo 12.

- PUNTO OT1 Per **c**, Parte 1 del CSA.
 - PUNTO OT1.1 dovrà essere descritta l'organizzazione aziendale e la qualità della struttura, la gestione e le modalità di coordinamento proposte, le qualifiche professionali delle risorse operative proposte, i corsi documentabili a cui hanno partecipato i lavoratori delle squadre messe a disposizione dell'appalto, gli strumenti tecnico/informatici, le caratteristiche delle attrezzature, i mezzi a disposizione.
 - PUNTO OT1.2 dovranno essere descritte le modalità di erogazione degli interventi, modalità di reperibilità del referente e/o della squadra di intervento, tempi di risposta della squadra in caso di emergenza, il dislocamento logistico sul territorio delle sedi. La descrizione dettagliata delle modalità di intervento e bonifica dall'inizio cantiere al termine della ricezione del certificato di restituibilità da amianto e fva. I curricula delle persone adibite e le loro certificazioni, corsi di aggiornamento etc. Potranno essere offerte migliorie non incluse in quelle proposte di cui al punto OT3.
- PUNTO OT2 **Requisito personale tecnico in presenza stabile in cantiere – responsabile tecnico supervisore**,
dovrà essere descritta l'organizzazione della gestione, il personale tecnico, il personale di direzione del cantiere, il numero e le modalità di controllo delle squadre operative, il personale impiegatizio a supporto delle squadre, l'utilizzo di software e gli strumenti tecnico/informatici utilizzati. Il nr di squadre messe a disposizione dell'appalto per eventuali sostituzioni; Potranno essere offerte migliorie non incluse in quelle proposte di cui al punto OT3.
- PUNTO OT3 Per le **certificazioni** possedute saranno valutate positivamente e con un massimo di 5 punti la presenza e l'ottenimento da parte dell'operatore economico di eventuali certificazioni riconosciute valide ai fini della legge Green Economy (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221)

	MIGLIORIE OFFERTE A PARITA' DI CONDIZIONI ECONOMICHE A CANONE OFFERTE fornire comprova	indicare SI/NO
1.	Possesso della certificazione serie UNI CEI EN/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000	
2.	Possesso di certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 45001:2018	

3.	Le certificazioni ambientali UNI EN ISO 14001 o EMAS	
4.	Certificazioni PEF o OEF impronta ambientale di prodotto e organizzazione	

E' necessario allegare all'offerta tecnica copia conforme all'originale delle Certificazioni possedute.

Tabella - Offerta tecnica –Elementi di valutazione tecnica (composta da modello MOT + Relazione + migliorie proposte)

ID		TEMA	Relazione : Numero Massimo di pagine (escluse le pagine relative ai contributi migliorativi e al modello MOT)	
OT1	OT1	MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE Servizi intervento di manutenzione ordinaria con eventuali migliorie non espresse al punto OT3	2	
	OT2	MODALITA' DI EROGAZIONE Servizi intervento di manutenzione straordinaria con eventuali migliorie non espresse al punto OT3	2	
OT3		CERTIFICAZIONI	indicare SI/NO	Come da tabella inserita nel modello MOT

La raccolta delle 3 parti compone l'*Offerta tecnica* proposta dal Concorrente. Materiali difforni o ulteriori rispetto a quanto sopra specificato non saranno presi in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta. Con riferimento alla dichiarazione resa in fase di domanda di candidatura, nel caso in cui il Concorrente avesse dichiarato la volontà di sottrarre all'accesso agli atti alcune parti dell'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 13 del "Codice", le stesse dovranno essere specificate con una apposita dichiarazione da allegare all'offerta tecnica.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello predisposto da Scuole Civiche di Milano MOE + DEO (Modulo Offerta Economica + Dichiarazione Esplicativa dell'Offerta) allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) **Ribasso percentuale da applicarsi al computo metrico allegato al CSA;**

Il computo metrico e qualsiasi variazione dei costi dovrà essere effettuata utilizzando i prezzi pubblicati nel Prezziario della Regione Lombardia in vigore – alla data di presentazione dell’offerta;

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice dovranno essere indicati nel modello allegato DEO.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; dovranno essere indicati nel modello allegato DEO;

d) i costi generali aziendali imputabili alla commessa dovranno essere indicati nel modello allegato DEO;

e) ogni altro dato economico necessario alla valutazione dell’offerta

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che **superino l’importo a base d’asta**.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
ID1	MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE	35	OT1.1 W1	l'organizzazione della gestione, , strumenti tecnico/informatici, le caratteristiche delle attrezzature, i mezzi a disposizione.	15		
			OT1.2 W2	reperibilità del referente e/o della squadra di intervento, tempi di risposta	20		
ID2	Personale tecnico e attrezzature	30	OT2 W3	OT 2 attrezzature, mezzi, personale tecnico ed impiegatizio	30		
ID3	CERTIFICAZIONI	5	1	OT3 1		1
			2	OT3 2			1
			3	OT3 3			2
			4	OT3 4			1
	Totale			65		5

Schema riassuntivo

Valutazione offerta tecnica	
Attraverso i seguenti sottocriteri	
Requisito 1 OT 1.1	W1 = 15 punti
Requisito 1 OT 1.2	W2 = 20 punti
Requisito 1 OT 2.	W3 = 30 punti
Requisito 1 OT 3 tabellare ON/OFF	W4 = 5 punti massimi

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno sulla base del metodo discrezionale da parte di ciascun commissario.

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE	0
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,30
SUFFICIENTE	0,50
DISCRETO	0,70
BUONO	0,80
OTTIMO	1,00

I coefficienti attribuiti nella valutazione tecnica sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dei singoli commissari secondo la tabella sopra indicata valutazione. Successivamente si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi $V(a)_i$ riportando ad 1 la media più alta. Il punteggio (P_a) di ogni singola azienda sarà calcolato mediante la seguente formula:

$P(a) = \text{somma di } V(a)_i \cdot W_i$ con i da 1 a 3 – a questi valori assoluti verrà applicata la **soglia minima di sbarramento pari a 20**

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, i punti saranno così suddivisi:

Ribasso percentuale	Sul computo metrico e Sui prezzi indicati nel Prezziario della Regione Lombardia per la progettazione e fornitura di nuovi impianti	Punteggio massimo 30
---------------------	---	----------------------

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula “bilineare”**

Formula “bilineare”

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,85

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, perché consente di sommare i coefficienti attribuiti per ciascun criterio e sotto-criterio, ponderati per il peso relativo del criterio/sottocriterio.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....

Pn = *peso criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrizzazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21/06/2021, alle ore 10.00

Fondazione Milano sta svolgendo attività in modalità telelavoro e l'apertura delle offerte può avvenire tramite collegamento in teleconferenza via Teams e/o altri mezzi.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno pubblicati sulla piattaforma di acquisti telematici di Fondazione Milano.

Il Presidente procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la commissione di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Presidente procederà, nella seconda seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi relativi alla busta B inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza formale della documentazione tecnica presentata, che successivamente verrà consegnata e conservata dal RUP.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3[membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice, prende in carico dal RUP la documentazione tecnica, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice delle buste B.

Il seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Procederà in seguito alla consegna dei dati alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 17.4. **La soglia di sbarramento verrà applicata al punteggio non riparametrato affinché operi direttamente come minimo standard a cui si vuole subordinare l'ammissione dell'offerta alla valutazione successiva della parte economica e consenta così ad offerte oggettivamente prive di requisito minimo di qualità di superare il filtro indicato della soglia**

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione di gara darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione di gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

La commissione di gara procederà in seguito alla consegna dei dati alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte economiche e all'assegnazione dei relativi punteggi complessivi (offerta tecnica + offerta economica) applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, si procederà a valutare la quarta e la quinta cifra decimale dopo la virgola contenuta nel punteggio. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà, unitamente alla commissione giudicatrice, secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP/commissione di gara* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Tali verifiche potranno avvenire sia attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass sia in modo diretto con le richieste agli enti preposti e/o all'operatore economico.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica e firmato digitalmente da entrambe le parti.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

La presente procedura e tutte quelle procedure collegate all'ottenimento del CPI della Scuola di Musica è sottoposta all'approvazione contabile della Direzione Bilancio del Comune di Milano (approvazione Bilancio del Comune di Milano e ottenimento del visto di regolarità contabile da parte della direzione Bilancio e della Direzione Tecnica di riferimento), di conseguenza, in mancanza di fondi o qualsivoglia motivo di interesse pubblico, Fondazione Milano si riserva la facoltà di sospendere qualsiasi procedura o parte di essa, in qualsiasi momento, così come sopra descritto.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano. Sono ammesse tutte le forme riconosciute di risoluzione delle controversie anche quelle formate da arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI (D.LGS. 196/2003 ARTT. 7 E 13; GDPR REG. UE 2016/679 ARTT. 12-22)

I dati personali acquisiti mediante la presente procedura saranno trattati con l'osservanza del D.Lgs. 196/2003 e – per quanto riguarda i dati personali delle persone fisiche – con l'osservanza del GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018.

- Titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Scuole Civiche di Milano F.d.P.
- Il DPO (Data Protection Officer) verrà comunicato qualora nominato all'esito della apposita procedura di selezione.
- la Base giuridica per il trattamento dei dati consiste negli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e dalle leggi e norme ivi richiamate o comunque applicabili per la presente procedura di appalto e per il successivo contratto; il conferimento dei dati è facoltativo ed è richiesto da FM nella sua qualità di stazione appaltante come condizione e onere per la partecipazione alla presente procedura; in mancanza del conferimento dei dati la domanda di partecipazione non potrà essere accolta.
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento della presente procedura e ai controlli sulla regolarità del suo espletamento da parte degli organi di FM o di Autorità esterne o altri soggetti legittimati.

- I dati forniti dal soggetto aggiudicatario verranno trattati altresì per le finalità inerenti al contratto e alla sua esecuzione.
- Data retention: Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti informatici e/o telematici, ma non include alcun processo decisionale automatizzato e segnatamente è esclusa la profilazione come qualsiasi forma di trattamento automatizzato consistente nell'utilizzo dei dati personali per valutare aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
- Non è previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali.
- I dati verranno trattati dagli organi di FM e dai suoi consulenti o Enti di controllo; potranno essere comunicati agli altri concorrenti alla presente procedura qualora esercitino secondo la legge la facoltà dell'accesso agli atti.
- Nel caso di raccolta dei dati presso un soggetto terzo diverso dall'OE, l'informativa sarà data all'interessato.
- **L'OE, nel raccogliere e fornire con l'offerta ai fini della presente procedura i dati di terze persone fisiche (GDPR art. 14 =raccolta dei dati presso il terzo (e non presso l'interessato), dovrà allegare anche la dichiarazione degli interessati di avere letto e ben compreso la qui esposta informativa sul trattamento da parte di FM e sui loro diritti e il loro consenso al trattamento.**
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento della presente procedura e ai controlli sulla regolarità del suo espletamento da parte degli organi di FM o di Autorità esterne o altri soggetti legittimati.
- I dati forniti dal soggetto aggiudicatario verranno trattati altresì per le finalità inerenti al contratto e alla sua esecuzione.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti informatici e/o telematici, ma **non include alcun processo decisionale automatizzato** e segnatamente **è esclusa la profilazione come qualsiasi forma di trattamento automatizzato** consistente nell'utilizzo dei dati personali per valutare aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
- Non è previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali.
- Base giuridica: Il conferimento dei dati è facoltativo ed è richiesto da FM nella sua qualità di stazione appaltante come condizione e onere per la partecipazione alla presente procedura; in mancanza del conferimento dei dati la domanda di partecipazione non potrà essere accolta.
- I dati verranno trattati dagli organi di FM e dai suoi consulenti o Enti di controllo; potranno essere comunicati agli altri concorrenti alla presente procedura qualora esercitino secondo la legge la facoltà dell'accesso agli atti.

Unitamente alla presentazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà

segnalare a Fondazione Milano, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, Fondazione Milano consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 53 NCCP.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, Fondazione Milano consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito ai sensi dell'art. 53 NCCP e articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ogni interessato ha diritto:

- di accesso ai dati personali e quindi:
- ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e, nel caso, la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; o comunque la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; o alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, tuttavia il diritto di revoca del consenso non può concernere il trattamento, dei dati che sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).